



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE

Alla	FP CGIL
e p.c.	Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
	Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
	Direttore Centrale per le Risorse Umane
	Direttore Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali
	Ufficio III Relazioni Sindacali

Allegati:0

OGGETTO: Riscontro alla nota n. 267 del 13.01.2026

Si fa riferimento alla nota in oggetto riportata, nella quale la FP CGIL rappresenta alcune criticità emerse dalla lettura dell'Accordo integrativo nazionale concernente le competenze ed il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, si fa riferimento ad alcune criticità così come rappresentate nella nota richiamata:

1. *“non univoca individuazione delle sedi datoriali di cui all’art. 2 dell’Accordo”*:
A tal riguardo, sembra che si faccia riferimento al p.to 4 dell’art. 2, nel quale viene fatto riferimento ai “complessi infrastrutturali ospitanti più sedi datoriali”, per i quali il numero degli RLS dovrà tener conto del numero totale dei lavoratori. A tal proposito si comunica che con nota n. 9902 del 03.12.2025 questa Direzione Centrale, ha provveduto ad inoltrare richiesta a tutte le Direzioni Regionali per una ricognizione sul territorio, delle sedi ove si verifica la coesistenza di personale afferente a più datori di lavoro;
2. *“nonché nelle disposizioni contenute all’articolo 12 (Rinuncia o cessazione), che disciplinano la sostituzione dell’RLS mediante il ricorso al primo dei non eletti nella rispettiva sede doriale”*.
Dalla attenta lettura dell’articolo 12 non si riscontrano difficoltà di interpretazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE

3. *“le modalità di presentazione delle liste, che non potranno evidentemente essere uniche, ma dovranno necessariamente essere distinte per singola Organizzazione Sindacale”.*

A tale riguardo, anche se non espressamente indicato nell'accordo, questa Direzione Centrale è del parere che le candidature debbano essere, ovviamente, distinte per ogni singola organizzazione sindacale;

4. Ed infine *“alcune strutture del Corpo ospitano personale e uffici che, sotto il profilo degli organici, risultano incardinati presso altre Direzioni o Comandi. Tale situazione renderebbe pertanto necessario, da parte di Codesta Amministrazione, l’invio delle dotazioni organiche teoriche riferite a ciascuna singola sede datoriale e, soprattutto, delle eventuali assegnazioni a vario titolo, sede per sede, al fine di evitare la presentazione di candidature non conformi e di prevenire difficoltà nell’esercizio del voto da parte del personale interessato tramite piattaforma”.*

In merito a quest'ultima osservazione appare doveroso fare alcune precisazioni di carattere generale.

Nel primo periodo della frase, sembra che si faccia riferimento al p.to 4 dell'art. 2, già trattato al primo punto in elenco.

In merito invece al riferimento alle *eventuali assegnazioni a vario titolo, sede per sede*, si ritiene sia in contrasto con quanto chiaramente stabilito nell'accordo all'art. 2 terzo punto, nel quale si fa chiaramente riferimento alle dotazioni organiche teoriche.

Precisato quanto sopra si resta disponibili ad ulteriori chiarimenti

d’ordine del
DIRETTORE CENTRALE
(AQUILINO)

IL DIRIGENTE
(DI PAOLO)
firmato digitalmente ai sensi di legge